

PROGETTO

SERVIZIO RESIDENZIALE PER DISABILI - R.A.F. " L'AQUILONE"

C.I.G. 7780043695

INDICE:

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE E PROSPETTO ECONOMICO

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 AMBITO TERRITORIALE

ART. 3 TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

ART. 4 AMMONTARE DELL'APPALTO

ART. 5 NORME IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

ART. 6 DESTINATARI DEL SERVIZIO

ART. 7 FINALITA' DEL SERVIZIO

ART. 8 PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

ART. 9 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 10 PERSONALE

ART. 11 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

ART. 12 FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, SUPERVISIONE

ART. 13 TIROCINI, SERVIZIO CIVILE, VOLONTARIATO

ART. 14 RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

ART. 15 PROGETTO INDIVIDUALE

ART. 16 DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO

ART. 17 SERVIZIO DI RISTORAZIONE

ART. 18 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DI TUTTI I LOCALI ED AREE PERTINENZIALI

ART. 19 SERVIZIO DI LAVANDERIA E GUARDAROBA

ART. 20 TRASPORTI ED ACCOMPAGNAMENTI

ART. 21 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

ART. 22 SOGGIORNO VACANZA PER GLI OSPITI

ART. 23 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

ART. 24 ONERI A CARICO DEL CONSORZIO

ART. 25 RAPPORTI TRA C.S.S.M. E APPALTATORE

ART. 26 CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO E REPORTISTICA

ART. 27 CARTA DEI SERVIZI RESI DALL'APPALTATORE

ART. 28 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

ART. 29 RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI

ART. 30 VERIFICHE, VIGILANZA E CONTROLLI

ART. 31 ULTERIORI SERVIZI COMPLEMENTARI SEMIRESIDENZIALI E RELATIVO VALORE ECONOMICO

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

Il Consorzio per i Servizi Socio-assistenziali del Monregalese - C.S.S.M. - provvede alla gestione, in appalto, di un presidio residenziale per persone in condizione di grave disabilità psico-fisica-sensoriale, riconosciute ai sensi della legge 104/1992.

La struttura – denominata “RAF L’Aquilone” - è di proprietà del Comune di Bastia Mondovì, concessa in comodato d’uso gratuito al Consorzio sino al 30.06.2026 ed è sita in Bastia Mondovì (CN), via Galliano n. 2, comune di piccole dimensioni - circa 650 abitanti - posto in zona semi collinare a circa 10 chilometri da Mondovì; è parte integrante del contesto locale che la concepisce come “bene comune” che appartiene al paese.

La RAF si colloca nella rete dei servizi per la disabilità presenti sul territorio e come tale costituisce una delle risposte offerte ai cittadini che si interfaccia con gli altri servizi resi a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie, nell’ottica di ottimizzare la rete di risposte attualmente erogate nell’ambito di un sistema in cui la componente sanitaria e quella sociale si coordinano in un comune campo di azione: l’area dell’integrazione socio-sanitaria.

La struttura ha una capacità ricettiva di n. 20 posti, oltre due posti per ricoveri di sollievo o di pronta emergenza; è classificata di tipo B ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale del Piemonte n. 230-23629 del 22.12.1997 “Standard organizzativo gestionali dei servizi a favore delle persone disabili”.

L’immobile è articolato su due piani fuori terra, utilizzati quali spazi di vita degli ospiti (camere da letto, servizi igienici, sala da pranzo, cucina e dispensa, soggiorni ed ambienti per le attività) e un piano seminterrato, non utilizzabile dagli ospiti, oltre ad un ambiente ad uso magazzino e da locali adibiti a spogliatoio del personale.

Lo stabile è in discrete condizioni strutturali ed una serie di interventi essenziali necessari al corretto espletamento delle funzioni sono in corso di realizzazione a cura dell’Ente Appaltante.

In questo contesto costituisce obiettivo fondamentale dell’appalto l’elevata qualità delle prestazioni offerte, il mantenimento di un confort abitativo e l’integrazione con il territorio.

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE E PROSPETTO ECONOMICO

ART. 1 - OGGETTO

1. L'appalto ha per oggetto la gestione della struttura residenziale socio sanitaria di ospitalità permanente che assicura assistenza tutelare, educativa, sanitaria-infermieristica-riabilitativa, integrata da prestazioni alberghiere; ospita adulti con gravi e plurimi deficit psico-fisici che necessitano di un elevato grado di assistenza alla persona per i quali non è stato possibile attivare interventi favorevoli la permanenza nel proprio contesto abitativo.

ART. 2 - AMBITO TERRITORIALE

1. Il servizio è rivolto agli utenti residenti nei 28 Comuni che costituiscono il C.S.S.M., di seguito riportati:
Mondovì, Carrù, Bastia, Clavesana, Magliano Alpi, Piozzo, Rocca de' Baldi, Dogliani, Belvedere Langhe, Farigliano, Bonvicino, Somano, Lequio Tanaro, San Michele Mondovì, Briaglia, Monasterolo Casotto, Montaldo Mondovì, Niella Tanaro, Pamparato, Roburent, Torre Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monastero Vasco, Pianfei e Roccaforte Mondovì.

ART. 3 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

1. La struttura ha una capacità ricettiva di n. 20 posti, oltre due posti per ricoveri di sollievo o di pronta emergenza.
2. La R.A.F. è classificata di "tipo B" ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale del Piemonte n.230-23629 del 22.12.1997 "Standard organizzativo gestionali dei servizi a favore delle persone disabili"; rientra nei L.E.A. socio sanitari di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.11.2001 "Definizione dei Livelli di Assistenza Sanitaria e Sociosanitaria", recepito dalla Delibera della Giunta della Regione Piemonte con atto n.51-11389 del 23/12/2003 "D.P.C.M. 25.11.2001, allegato 1, punto C. Applicazione livelli essenziali di assistenza all'area dell'integrazione socio sanitaria" e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502."
3. La struttura è autorizzata al funzionamento con provvedimenti dell'ASL n.2150 del 22.10.1998 (autorizzazione del centro residenziale per n.20 posti letto) e successiva Deliberazione del Commissario ASL 16 Mondovì-Ceva n.357 del 15.03.2003 (autorizzazione per n.2 posti letto di sollievo). La struttura è accreditata, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 25-12129 del 14.09.2009, con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL CN1 n.703 del 29.12.2010, convenzionata con l'ASL CN1, con cui è stato stipulato apposito contratto per la definizione dei rapporti tra gli Enti per la gestione del presidio, che finanzia – per il tramite del Consorzio e nella misura del settanta per cento – il costo del servizio.
4. La struttura rientra tra i servizi pubblici essenziali e come tale il servizio non potrà essere sospeso, nemmeno in caso di sciopero e/o di calamità naturali.
5. L'immobile è articolato su due piani fuori terra, utilizzati quali spazi di vita degli ospiti (camere da letto, servizi igienici, sala da pranzo, cucina e dispensa, soggiorni ed ambienti per le attività) e un piano seminterrato, non utilizzabile dagli ospiti, composto da un salone a disposizione del Comune per fini istituzionali e dal CSSM in caso di eventi particolari, oltre ad un ambiente ad uso magazzino e da locali adibiti a spogliatoio del personale.

ART. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO

1. Il valore annuo presunto dell'appalto per la gestione del presidio residenziale R.A.F. è stimato, al netto dell'IVA, in complessivi € 949.700,00, suddivisi come segue:
 - Personale socio-assistenziale: € 532.250,00;
 - Personale sanitario: € 127.350,00;
 - Servizio di ristorazione: € 109.000,00, di cui € 79.000,00 per addetti alla ristorazione ed € 30.000,00 per derrate alimentari;
 - Servizio di pulizia: € 45.650,00, di cui € 42.650,00 per addetti alle pulizie ed € 3.000,00 per generi per igiene ambientale;
 - Servizio di lavanderia e guardaroba: € 46.450,00;
 - Utenze: € 18.000,00;
 - Manutenzione ordinaria: € 10.000,00;
 - Altre spese di gestione: € 61.000,00.
2. Si prevedono altresì € 257.500,00 annui per l'eventuale affidamento di ulteriori servizi, complementari a quelli oggetto del contratto, così come descritti all'art. 31 del presente capitolato, da effettuarsi nel periodo di validità dello stesso.
3. DUVRI non soggetto a ribasso: € 300,00 per l'intera del servizio.
4. Il valore massimo stimato dell'appalto per l'intera durata triennale è pertanto pari ad € 3.621.900,00 (di cui € 300,00 DUVRI), al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge.

ART. 5 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

1. Come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltante promuove la cooperazione e il coordinamento per garantire l'attuazione delle misure di sicurezza durante le attività oggetto dell'affidamento e, in tale contesto, ha elaborato il "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" (DUVRI) contenente le indicazioni operative e gestionali atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.
2. Il DUVRI così come redatto dall'Appaltante potrà essere eventualmente aggiornato, anche su proposta dell'Appaltatore, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico, organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà inoltre essere integrato in seguito a proposte dell'Appaltatore, a seguito della valutazione dell'Appaltante e dovrà allegarsi al contratto.
3. E' fatto obbligo comunque all'Appaltatore, al fine di garantire la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di effettuare la valutazione dei rischi e tutto quanto previsto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro per quanto attiene alle attività oggetto del presente capitolato (individuazione misure di tutela tecniche, procedurali, dispositivi di protezione individuali, informazione e formazione, utilizzo attrezzature di lavoro conformi al D.Lgs. 81/08).
4. L'Appaltatore dovrà considerare, oltre ai rischi specifici legati all'attività svolta, anche quelli legati in particolare ai locali/aree stessi, alla circolazione, agli impianti elettrici e all'emergenza.
5. L'Appaltatore dovrà informare l'Appaltante dei rischi introdotti nei locali/aree di sua competenza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e predisporre tutta la documentazione

prevista nei Documenti Unici di Valutazione dei Rischi di Interferenza allegati al presente Capitolato.

6. L'Appaltatore, attraverso un suo Responsabile, dovrà partecipare a tutte le attività di coordinamento e di cooperazione organizzate dall'Appaltante nell'ambito di applicazione dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/08 secondo le modalità e la documentazione prevista nei Documenti Unici di Valutazione dei Rischi di Interferenza.
7. I costi per la sicurezza di natura interferenziale sono stati valutati come riportato nel DUVRI.

ART. 6 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. La R.A.F. accoglie persone adulte, dai 18 ai 64 anni di età, in condizione di disabilità psico-fisica e sensoriale che, pur non richiedendo interventi sanitari continuativi, necessitano di assistenza e cura in ambiente protetto ed adeguato. A livello puramente indicativo, si rende noto che le patologie presenti sono ascrivibili a: encefalite, epilessia, ritardo mentale grave e/o profondo, sindrome di down, ipoacusia neurosensoriale e cecità monoculare, disturbi del funzionamento sociale, della condotta e della sfera emozionale, psicosi d'innesto, emiparesi neonatale, idrocefalia, demenza post traumatica. Risultano compromesse le funzioni corporee: mentali, neuromuscoloscheletriche e altre funzioni, così come emergono evidenti limitazioni e restrizioni rispetto all'apprendimento, alla comunicazione, alla cura della propria persona, alla mobilità, alle interazioni e relazioni interpersonali, alla vita sociale e di comunità.
2. L'eterogeneità dei problemi degli ospiti richiede risposte diversificate che, sostanzialmente, possono ricondursi all'ambito di cura e assistenza per le persone con una disabilità motoria e intellettuale prevalente, nonché al supporto e sostegno per coloro che, con minori difficoltà fisiche, hanno bisogno di accompagnamento sul piano relazionale, emotivo e comportamentale.
3. Gli utenti inseriti sono classificati secondo i livelli di complessità assistenziale di cui alla Deliberazione Giunta Regionale del Piemonte n. 51-11389 del 23.12.2003. L'attuale situazione dell'utenza, intesa come transitoria e non definitiva, si configura come di seguito riportato:
 - N. 12 posti (compresi i due posti di sollievo) - livello base
 - N. 5 posti - livello medio
 - N. 5 posti - livello alto
4. Nel corso dell'esecuzione del contratto, il livello di complessità assistenziale potrà subire variazioni sulla base della rivalutazione degli utenti conseguente a evoluzione o involuzione del quadro clinico generale degli stessi.
5. L'individuazione e l'ammissione degli utenti è stabilita dalla competente Commissione U.M.V.D. (Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità), previa richiesta dei familiari/tutore o dei Servizi, in mancanza di care-giver di riferimento. E' requisito fondamentale per l'accesso al servizio, il riconoscimento dell'invalidità e dello stato di handicap ai sensi della L.104/92.
6. Il C.S.S.M. comunicherà all'appaltatore le nuove ammissioni per le quali potrà rendersi necessaria una visita di conoscenza, presso il domicilio o presso la struttura ospitante, a cura del responsabile del presidio e del personale individuato, al fine di acquisire informazioni utili alla miglior organizzazione possibile dell'inserimento.
7. Le dimissioni dalla R.A.F. possono avvenire per rientro al domicilio o trasferimento in altra residenza a seguito di variazioni delle esigenze assistenziali e sanitarie, non presenti all'ingresso, che rendano necessaria la collocazione in ambiente ritenuto più idoneo a soddisfare i bisogni della persona. La dimissione, così come la modifica dei progetti di inserimento, sono disposti dall'U.M.V.D., su proposta del C.S.S.M. e dei competenti Servizi di territorio.

8. L'appaltatore dovrà accettare le decisioni in merito alle ammissioni e dimissioni degli ospiti e ad ogni variazione che riguardi il progetto di inserimento.

ART. 7 - FINALITA' DEL SERVIZIO

1. Le attività svolte all'interno della R.A.F. pongono in primo piano la persona e sono fondamentali i seguenti obiettivi:
- assicurare un livello elevato di assistenza, intesa nell'accezione più ampia che interessa tutti gli aspetti dell'individuo;
 - promuovere il raggiungimento di tutte le autonomie possibili ed il mantenimento di quelle già acquisite, nonché lo sviluppo delle abilità residue;
 - garantire un buon confort abitativo;
 - prevedere una reale integrazione con la rete dei servizi esistenti al fine di armonizzare ed ottimizzare gli interventi messi in atto nell'ambito della disabilità;
 - favorire e promuovere azioni di inclusione con le realtà presenti sul territorio per essere parte della comunità locale.
2. Nella struttura devono essere garantiti:
- interventi personalizzati che favoriscano i legami affettivi e relazionali con la famiglia, dove esiste, e che promuovano le relazioni sociali esterne;
 - il diritto a disporre di spazi adeguati, ben curati, igienicamente sani per l'espletamento di tutte le funzioni correlate con le aree di vita;
 - il diritto a ricevere visite dai congiunti secondo modalità concordate tra l'appaltatore e il C.S.S.M.

ART. 8 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Nel rispetto dei parametri gestionali previsti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento e tenuto conto delle peculiarità dell'utenza di cui al precedente articolo 7, devono essere garantite le prestazioni, di cui ai successivi paragrafi.
2. Prestazioni educative - Rientrano tutte le azioni volte a mantenere, recuperare, sviluppare, incrementare le capacità cognitive, socio relazionali, espressive, ludico-ricreative degli ospiti attraverso interventi individualizzati e la partecipazione ad attività strutturate da realizzarsi all'interno e all'esterno del presidio. All'educatore professionale è richiesto di:
- definire, predisporre e realizzare, in collaborazione con le altre figure professionali, i progetti individualizzati dei singoli utenti, procedere alla loro verifica e aggiornare periodicamente la cartella educativa;
 - coinvolgere le famiglie nella definizione del progetto individuale e nel percorso educativo;
 - cogliere gli interessi e le esigenze degli ospiti agevolando il loro coinvolgimento;
 - predisporre annualmente uno specifico progetto di realizzazione delle attività, da verificarsi semestralmente;
 - favorire la socializzazione e la vita di relazione degli ospiti e il coinvolgimento di tutte le risorse possibili, utili alla realizzazione del progetto individuale.
3. Prestazioni di assistenza alla persona – Rientrano tutte le azioni volte all'assolvimento delle funzioni quotidiane in rapporto alle condizioni di autonomia e salute degli ospiti. All'Operatore Socio Sanitario è richiesto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:
- predisporre e attuare, in collaborazione con le altre figure professionali, il piano Assistenziale Individualizzato inteso quale documento personalizzato per l'erogazione delle cure e dell'assistenza all'ospite;

- attuare interventi di igiene e cura della persona: igiene quotidiana, bagno assistito, cambio degli indumenti, vestizione..;
 - effettuare interventi di mobilitazione, quale alzata e rimessa a letto dell'ospite, la variazione delle posture, l'assistenza nella deambulazione anche con l'ausilio di ausili/strumenti specifici e tecniche adeguate;
 - aiutare l'ospite nella distribuzione e somministrazione dei pasti, nell'assunzione di cibi e per la preparazione di colazioni e merende;
 - collaborare all'organizzazione di momenti di animazione all'interno e all'esterno della struttura, coinvolgendo l'ospite nelle diverse attività, stimolandone la relazione;
 - aiutare l'ospite nella corretta assunzione delle prescrizioni farmacologiche stabilite dal medico, rilevare la temperatura, effettuare manovre dirette alla prevenzione delle piaghe da decubito;
 - collaborare con le figure sanitarie a cui segnalare qualsiasi anomalia osservata nelle condizioni dell'utente;
 - attuare interventi di protezione alla persona (controllo e vigilanza).
4. Prestazioni infermieristiche – Il servizio infermieristico, integrato con gli altri servizi della struttura, concorre al benessere della persona e al miglioramento della qualità di vita degli ospiti. All'infermiere è richiesto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:
- Controllare l'igiene degli ospiti affinché venga mantenuta ed eseguita nei modi corretti;
 - Supportare il personale assistenziale e fornire il proprio appoggio diretto a favore degli ospiti che richiedono uno specifico intervento sanitario-infermieristico;
 - Fornire indicazioni e consulenza al personale assistenziale ed educativo sui comportamenti da tenere nelle varie situazioni che implicano una pertinenza di carattere sanitario;
 - Svolgere prestazioni infermieristiche specifiche (es. espletamento prelievi, esecuzione di medicazioni e delle varie terapie intramuscolari, somministrazione delle terapie orali, rilevazione PAOS, aggiornamento delle schede terapie...) secondo le prescrizioni mediche;
 - Provvedere all'approvvigionamento dei farmaci/presidi/ausili;
 - Provvedere al ritiro dei referti/esami di laboratorio;
 - Provvedere alla corretta gestione dei farmaci ed in particolare svolgere funzione di controllo delle giacenze farmacologiche di cui detiene la responsabilità, gestire il rapporto con le farmacie (ospedaliera e del territorio), curare lo stoccaggio e la conservazione degli stessi ai sensi della vigente normativa;
 - Mantenere costantemente i contatti coi i medici curanti, medico del presidio, medici specialisti;
 - Raccordarsi con servizi sanitari coinvolti nei percorsi terapeutici degli ospiti, compresi gli uffici amministrativi per quanto attiene le procedure per l'effettuazione delle visite e l'ottenimento di presidi e ausili;
 - Contribuire, per gli aspetti di competenza, nella predisposizione, gestione e verifica dei progetti individuali.
5. Prestazioni riabilitative - I trattamenti di riabilitazione funzionale sono finalizzati al mantenimento dell'autosufficienza residua evitando l'aggravamento di situazioni già compromesse e garantendo il recupero di abilità. Al terapeuta della riabilitazione è richiesto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:
- Operare in sintonia con i programmi e le finalità del servizio con riferimento alle attività di riabilitazione individuale e/o di gruppo;
 - Assicurare oltre al normale esercizio fisico riabilitativo e di ginnastica, tutte le soluzioni migliorative della vita delle persone disabili;
 - Provvedere al corretto uso di attrezzi/ausili presenti in struttura;

- Programmare, gestire e verificare gli interventi di riabilitazione coordinando l'attività con i medici e gli specialisti che interagiscono, nonché con gli operatori della struttura, con altri presidi e servizi sanitari;
 - Contribuire, per gli aspetti di competenza, nella predisposizione, gestione e verifica dei progetti individuali.
6. Prestazioni mediche – Deve essere assicurata la presenza sistematica in struttura del medico responsabile che sovrintende all'aspetto sanitario globale: assicura visite e controlli periodici agli utenti inseriti, prescrive visite e trattamenti specialistici, monitora e cura la tenuta della cartella sanitaria personale di ogni ospite.
 7. In caso di necessità, o su richiesta dell'ospite o del familiare, l'appaltatore dovrà assicurare la disponibilità di intervento da parte di personale con qualifica di barbiere, parrucchiere, callista, podologo, limitatamente agli interventi non legati alla cura dell'igiene personale di competenza dell'OSS (esempio: rasatura della barba, lavaggio dei capelli, ecc...). Gli oneri di tali prestazioni aggiuntive saranno a carico dell'ospite.
 8. L'appaltatore dovrà garantire, se richiesta e valutata necessaria dal CSSM, l'assistenza agli ospiti in caso di ricoveri ospedalieri.
 9. L'appaltatore può, in aggiunta alle sopra enunciate prestazioni socio sanitarie minime che devono essere garantite, prevedere la realizzazione di attività animative e di laboratorio a favore degli ospiti, intese come aspetti qualificanti e migliorativi che costituiranno criterio premiale in sede di valutazione del progetto.
 10. L'appaltatore potrà altresì prevedere nell'ambito della stesura del progetto proposte operative di inclusione atte a coinvolgere il tessuto sociale del territorio e a favorire l'integrazione degli ospiti, definendone le azioni da porre in essere e le modalità di raccordo tra i soggetti coinvolti. Predette proposte saranno riconosciute in sede di valutazione della proposta progettuale.

ART. 9 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Nella struttura residenziale dovrà essere assicurata, per 365 giorni l'anno, comprese le festività di ogni tipo, la necessaria assistenza agli ospiti attraverso l'organizzazione, su sette giorni, di attività diversificate sulla base delle caratteristiche degli ospiti.
2. L'organizzazione del presidio deve garantire il complessivo standard gestionale che ha come riferimento il minutaggio giornaliero per ospite indicato dalla Deliberazione Giunta Regionale del Piemonte n.230-23629 del 22.12.1997 - R.A.F. tipo B - di seguito riportato:
 - Operatore Socio Sanitario 120 minuti
 - Educatore Professionale 36 minuti
 - Infermiere 24 minuti
 - Terapista riabilitazione 12 minuti
 - Medico 6 minuti
3. In applicazione della succitata deliberazione regionale, dovrà essere assicurato il rapporto numerico fra operatori ed ospiti sulla base della classificazione degli utenti definita dall'Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità (U.M.V.D.). La gestione dei 22 posti, comprensivi dei due posti di pronta emergenza e sollievo, prevede il minutaggio annuo sotto riportato, integrato dai minuti aggiuntivi previsti per le situazioni definite con livello di complessità medio/alto. L'appaltatore dovrà garantire:
 - Operatore Socio Sanitario 17.700 ore annue
 - Educatore Professionale 5.310 ore annue
 - Infermiere 3.212 ore annue
 - Terapista della Riabilitazione 1.606 ore annue
 - Medico 800 ore annue.

- 4 I parametri di cui alla citata deliberazione regionale 230/97 potranno, nel corso dell'appalto, subire modifiche, rilevate sulla base delle caratteristiche dell'utenza inserita. L'appaltatore sarà obbligato, su comunicazione del C.S.S.M., ad adeguare ai suddetti parametri le risorse umane impiegate.
- 5 L'appaltatore potrà incrementare, nell'ambito della proposta tecnica, i parametri di personale di cui ai punti precedenti, senza ulteriori oneri a carico del C.S.S.M., al fine di qualificare l'offerta, che costituirà elemento premiale in sede di valutazione del progetto tecnico.
- 6 L'appaltatore si impegna ad adottare procedure e regolamenti approvati ed utilizzati dal C.S.S.M. e dall'A.S.L. CN1; si impegna, altresì, ad applicare qualsiasi modifica concordata tra C.S.S.M. e A.S.L. CN 1 per quanto attiene le modalità di regolamentazione del servizio e per quant'altro si renda necessario al funzionamento dello stesso ed all'applicazione dei requisiti organizzativi e gestionali previsti dalla normativa in vigore.
- 7 E' a carico dell'appaltatore l'eventuale adeguamento dell'organizzazione del personale a standard diversi imposti da normative sopravvenute nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

ART. 10 - PERSONALE

1. Il personale educativo ed assistenziale dovrà essere adibito in modo esclusivo alle mansioni di propria pertinenza.
2. L'organizzazione del personale dovrà tener conto dell'attuale impostazione progettuale che prevede:
 - ospiti distribuiti su due piani, tendenzialmente differenziati in base alle caratteristiche dell'utenza (al piano terreno ospiti più gravi sotto il profilo fisico-assistenziale, al piano primo ospiti con più evidenti difficoltà psichiche, emotivo-relazionali e comportamentali)
 - équipe di lavoro suddivisa sui due piani;
 - funzioni definite per le varie qualifiche professionali, ma interagenti tra loro;
 - coinvolgimento degli ospiti nelle attività quotidiane, ove possibile;
 - attività integrate con il territorio, i centri diurni e con gli altri servizi esistenti.
3. La compresenza del personale O.S.S. non potrà essere inferiore a 4 unità dalle ore 7,00 alle ore 21,00, almeno 2 unità per piano, dodici mesi all'anno, 7 giorni alla settimana. Durante l'orario notturno (dalle 21,00 alle 7,00) dovranno essere presenti almeno 2 unità di personale O.S.S. (uno per piano).
4. Gli educatori dovranno essere presenti in orario diurno, indicativamente in fascia oraria dalle 8,30 alle 19,30, in base alle necessità degli ospiti.
5. Il personale dovrà conoscere e parlare la lingua italiana, essere in possesso di patente di guida di tipo B., essere in possesso della qualifica di operatore socio-sanitario (O.S.S.) e di Educatore secondo i requisiti professionali di cui all'art. 32 della legge della Regione Piemonte N.1/2004, ovvero qualificazioni equivalenti in base alla legislazione dello Stato di appartenenza.
6. Il personale addetto all'assistenza infermieristica dovrà possedere la qualifica di infermiere professionale, iscritto all'albo; dovrà essere presente in struttura durante l'orario diurno ed essere reperibile nelle restanti ore.
7. Il personale addetto alla riabilitazione dovrà possedere la qualifica di fisioterapista o altro titolo di professionista equipollente; dovrà essere presente in struttura durante l'orario diurno.
8. Il medico individuato per la direzione dell'attività sanitaria, dovrà garantire la presenza in struttura settimanalmente e dovrà coordinarsi con i Servizi dell'A.S.L. predisponendo i necessari protocolli per l'assistenza sanitaria.

9. Il Responsabile di struttura dovrà possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa; dovrà avere la qualifica di educatore o di assistente sociale e comprovare documentata esperienza di responsabilità e gestione di analogo servizio residenziale per persone disabili, per almeno cinque anni continuativi nei 5 anni precedenti la data della presentazione dell'offerta; dovrà essere presente in struttura a tempo pieno, in orario diurno e reperibile nelle restanti ore.
10. L'aggiudicatario, all'atto della comunicazione da parte del C.S.S.M., ed in ogni caso entro i 15 giorni precedenti l'avvio dei servizi oggetto dell'appalto, dovrà trasmettere al C.S.S.M. l'elenco nominativo del personale assegnato ai servizi con relativo curriculum professionale e formativo, l'inquadramento in base al profilo professionale ed il monte ore assegnato ad ogni operatore.
11. Ogni sostituzione o variazione dei nominativi del personale nel corso della gestione, dovrà essere sempre preventivamente comunicata al responsabile di riferimento del C.S.S.M. con i rispettivi curriculum, le qualifiche e copia dei contratti di lavoro.
12. L'appaltatore si impegna a mantenere per tutta la durata dell'appalto lo stesso personale inizialmente indicato, fatti salvi i casi di forza maggiore e indipendenti dalla volontà dello stesso, al fine di garantire in modo continuativo il servizio richiesto, sostituendo, tempestivamente gli operatori che per qualsiasi motivo risultassero assenti dal servizio, con altro personale in possesso degli stessi requisiti.
13. L'appaltatore si impegna ad applicare al proprio personale, sia dipendenti, sia soci, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nonché gli accordi integrativi locali vigenti riguardanti il trattamento economico e normativo, le assicurazioni necessarie per la responsabilità civile e gli infortuni che dovessero verificarsi nei confronti dei soggetti assistiti, la tutela e l'assistenza del personale restando pertanto a suo carico tutti gli oneri e le sanzioni civili e penali previsti da leggi o regolamenti vigenti in materia, anche quelli in vigore nel luogo dove deve essere eseguito l'appalto.
14. Nessun rapporto di impiego verrà ad instaurarsi tra il C.S.S.M. ed il personale dell'impresa appaltatrice addetto all'espletamento delle prestazioni inerenti i servizi oggetto dell'appalto; pertanto il C.S.S.M. risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l'impresa aggiudicataria ed i propri dipendenti. A tal fine l'appaltatore deve portare a conoscenza dei propri dipendenti circa la completa estraneità del Consorzio dalla gestione del rapporto di lavoro. In ogni caso l'appaltatore si impegna espressamente a manlevare ed a mantenere indenne il Consorzio da pretese di carattere retributivo e/o contributivo dei propri dipendenti.
15. Trattandosi di servizi ed interventi da svolgersi a diretto contatto con l'utente, l'appaltatore è tenuto a verificare il possesso nel personale anche delle seguenti capacità:
 - attitudine e motivazione al contatto e al sostegno di chi si trova in situazione di bisogno;
 - spirito di iniziativa di fronte agli imprevisti;
 - spirito di osservazione e di comprensione dei bisogni, anche non espressi;
 - capacità di lavorare in équipe;
 - capacità di organizzare il lavoro.
16. In caso di inosservanza delle disposizioni precedenti, ovvero di trascuratezza nei confronti dell'utenza, il C.S.S.M. conserva il diritto di chiedere all'appaltatore l'allontanamento del personale non gradito, richiedendone la sostituzione. In tal caso l'appaltatore dovrà provvedere in merito nel termine di otto giorni dalla richiesta.

ART. 11 - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

1. Nell'espletamento del proprio lavoro tutto il personale dovrà:
 - esibire in modo ben visibile il tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, con il nome e cognome, la qualifica e l'indicazione del soggetto appaltatore;

- rapportarsi all'utente rispettando la sua sfera di riservatezza, la sua personalità, il suo patrimonio culturale, politico e religioso;
 - comprendere le esigenze e le aspettative dei singoli, rispettare i loro bisogni;
 - informare tempestivamente gli operatori sociali e sanitari di riferimento, di eventuali situazioni di rischio che richiedono interventi di tutela per la persona assistita/seguita;
 - integrarsi e coordinarsi con i colleghi;
 - rispettare il segreto d'ufficio e il segreto professionale evitando di divulgare in ambito esterno al servizio notizie e fatti di cui venga a conoscenza: il personale è tenuto a discutere le problematiche individuali unicamente con gli operatori sociali e sanitari coinvolti nel progetto individuale;
 - garantire il passaggio delle informazioni sulle condizioni degli utenti in caso di sostituzione e qualora si renda necessario, anche per "l'affiancamento in situazione";
 - provvedere alla puntuale e corretta compilazione della documentazione richiesta dal presente capitolato;
 - rispettare gli accordi assunti al momento della definizione dell'organizzazione in atto, sia rispetto ai piani di lavoro individuali che rispetto ai ruoli attesi per ogni specifica professionalità;
 - garantire il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali;
 - attenersi a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - non abusare durante l'orario di servizio dell'uso di telefoni cellulari personali.
2. Al personale è fatto assoluto divieto di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura esso sia, da parte degli utenti o dei loro familiari in cambio delle prestazioni effettuate
 3. Il personale deve, altresì, osservare il Codice di comportamento del Consorzio approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 27.01.2014 e pubblicato sul sito dell'Ente.

ART. 12 - FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, SUPERVISIONE

1. L'appaltatore dovrà garantire la formazione permanente, l'aggiornamento, la supervisione, le riunioni periodiche del proprio personale, comprese quelle con i Servizi sociali e sanitari coinvolti nella gestione delle situazioni, con le risorse del territorio, salvaguardando il regolare funzionamento dei servizi in coerenza con la programmazione degli stessi.
2. L'appaltatore deve altresì garantire la partecipazione del personale ad iniziative promosse dal Consorzio e/o dal Distretto Sanitario per la formazione e l'aggiornamento professionale, con oneri a proprio carico.

ART. 13 - TIROCINI, SERVIZIO CIVILE, VOLONTARIATO

1. L'appaltatore potrà inserire nei servizi, volontari anche del Servizio Civile Universale, in misura complementare e comunque non sostitutiva rispetto all'organico previsto, dandone comunicazione preventiva al Consorzio che ne verificherà il congruo utilizzo.
2. Potrà essere previsto l'inserimento, a scopo di tirocinio, di studenti frequentanti i corsi di formazione organizzati da Enti Pubblici o Agenzie formative accreditate per figure professionali delle stesse qualifiche di quelle operanti nei servizi.
3. Tutti i soggetti di cui al presente articolo opereranno sotto la diretta responsabilità dell'Appaltatore che dovrà garantirne le coperture assicurative e gli adempimenti sanitari.

ART. 14 - RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

1. L'appaltatore deve designare un proprio Responsabile della struttura, completamente dedicato a tale attività, al quale è richiesto di:
 - essere presente in struttura a tempo pieno (38 ore settimanali);
 - gestire il personale, curare l'organizzazione secondo gli specifici mansionari, carichi di lavoro, turni e sostituzioni;
 - redigere, verificare e controllare il piano preventivo e consuntivo dei turni e delle presenze degli operatori programmando l'immediata sostituzione in caso di assenze di qualunque natura;
 - presidiare le presenze degli utenti compresa l'organizzazione dei sollievi (programmazione e coordinamento dei posti e comunicazione al Consorzio);
 - monitorare e verificare la corretta realizzazione dei progetti individuali e provvedere a documentare e rendicontare le attività svolte a favore degli utenti
 - garantire il raccordo con le famiglie degli ospiti e partecipare agli incontri previsti per la verifica del servizio;
 - vigilare sulla corretta redazione e conservazione dei documenti personali degli ospiti e di tutta la documentazione di servizio presente in struttura;
 - garantire la qualità dei servizi nel loro complesso e vigilare al fine della corretta erogazione;
 - garantire il raccordo con il C.S.S.M. per aggiornamento costante circa l'andamento del servizio, nonché per la rilevazione di eventuali disfunzioni e criticità organizzative e relative proposte di correttivi;
 - promuovere ed attuare l'integrazione con i servizi socio sanitari/enti/agenzie del territorio.

ART. 15 - PROGETTO INDIVIDUALE

1. Nella realizzazione delle attività a favore dell'utenza, risulta essenziale la predisposizione del progetto individualizzato inteso come strumento operativo che definisce gli interventi da attuare nella quotidianità.
2. L'appaltatore è tenuto a dotarsi di strumenti di conoscenza, osservazione e valutazione utili alla predisposizione del progetto individuale che deve essere redatto in forma scritta dall'equipe di operatori.
3. Per ogni persona l'obiettivo da raggiungere deve tendere al mantenimento delle capacità acquisite, allo sviluppo delle abilità, al soddisfacimento dei bisogni fondamentali. I progetti devono prevedere, qualora le condizioni lo consentano, la partecipazione e l'inserimento in contesti ricreativi socializzanti del territorio.
4. La famiglia è il principale interlocutore rispetto alla gestione del progetto individuale disposto a favore dell'utente e come tale deve essere sempre coinvolta nella predisposizione del progetto stesso, così come nelle verifiche previste finalizzate a valutare la congruità degli interventi attuati. I familiari possono accedere alla struttura per far visita ai propri congiunti ogni qualvolta lo ritengano necessario valutando con gli operatori gli orari più opportuni che non rechino intralcio o disfunzioni che possano ripercuotersi sugli ospiti.
5. L'appaltatore dovrà indicare, in fase di redazione della proposta tecnica, le modalità e gli strumenti che intende adottare per rapportarsi con i familiari, care giver che necessitano, quali beneficiari indiretti del servizio, di sollievo/supporto. Dette modalità/strumenti saranno oggetto di valutazione dell'offerta tecnica.

6. Nel caso in cui si rilevino variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente, deve esserne data tempestiva comunicazione al Soggetto gestore delle funzioni Socio-Assistenziali e all'A.S.L. di competenza che, attraverso l'Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la situazione ed in relazione a ciò, la compatibilità della permanenza dell'utente nel presidio, entro i termini previsti dalla normativa regionale; al verificarsi dell'evento, si deve provvedere all'aggiornamento del progetto Individuale.

ART. 16 - DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO

1. Dovranno essere conservati e aggiornati, con modalità idonee a garantire il segreto di ufficio e la tutela della riservatezza dei dati personali:
 - la cartella personale dell'utente contenente: le relazioni dei servizi socio-sanitari, il verbale dell'U.M.V.D., la documentazione medico-legale (verbale invalidità, riconoscimento stato handicap...), il documento di riconoscimento, la tessera sanitaria, tutta la documentazione clinica, l'eventuale certificazione del tutore, i progetti individuali e i verbali delle riunioni di verifica degli stessi;
 - il quaderno delle terapie individuali;
 - il registro delle presenze utenti;
 - il diario giornaliero sul quale vengano riportati i fatti più significativi riguardanti la vita degli ospiti e della comunità nel suo complesso;
 - il prospetto settimanale e mensile, affisso in modo visibile, attestante gli orari degli operatori;
 - la programmazione settimanale delle attività;
 - i verbali delle riunioni;
 - il registro infortuni;
 - il registro delle visite dei o ai parenti.
2. L'appaltatore dovrà:
 - redigere e aggiornare i progetti individuali degli ospiti e verificarne l'andamento, almeno annualmente, anche attraverso incontri di verifica con gli operatori socio sanitari coinvolti e con le famiglie;
 - predisporre e presentare, a cadenza annuale, una relazione di programmazione del servizio e una relazione di verifica sulla realizzazione del progetto complessivo con report sull'attività, numero degli utenti coinvolti, valutazioni e proposte migliorative.

ART. 17 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE

1. L'appaltatore dovrà provvedere all'espletamento del servizio di ristorazione utilizzando in modo esclusivo la cucina della RAF, facendosi carico dell'acquisto e fornitura di tutti i generi alimentari necessari alla preparazione dei pasti (colazione, pranzo, merenda e cena) secondo le indicazioni (menù) del Servizio di Igiene Alimenti e Sanità pubblica dell'ASL competente. Copia del menù dovrà essere esposta in zona ben visibile.
2. Dovrà essere garantita la qualità dei prodotti alimentari e l'equa quantità degli stessi in riferimento alla grammatura dei pasti suddivisi nell'arco della giornata.
3. Dovrà essere garantita la preparazione anche personalizzata dei pasti per ciascun ospite (intolleranze alimentari, allergie, necessità di cibi semiliquidi e/o frullati...).
4. L'attività di cucina/ristorazione deve essere svolta nella piena e rigorosa osservanza delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza nella preparazione e confezionamento dei pasti.
5. Nell'ambito del servizio di ristorazione, l'appaltatore dovrà altresì provvedere:
 - all'approvvigionamento delle derrate alimentari per eventuali emergenze;

- allo sporzionamento ed alla distribuzione dei pasti;
 - alla pulizia giornaliera dei locali (refettorio, cucina e dispensa) e delle attrezzature utilizzate per la preparazione dei pasti
6. L'acquisto di derrate alimentari cucinate in centri di cottura esterni al presidio, è consentito solo in situazioni di emergenza, quali a titolo esemplificativo inagibilità della cucina, che dovranno essere comunicati alla committenza, e comunque per periodi limitati.
 7. L'appaltatore dovrà indicare, in sede di proposta tecnica, le procedure per l'acquisizione delle derrate alimentari; sarà oggetto di valutazione l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).
 8. Il C.S.S.M. metterà in posizione di distacco funzionale presso l'appaltatore n. 1 unità di personale di cucina da utilizzarsi nell'ambito del servizio di ristorazione, il cui costo – ammontante a circa euro 30.000 annui – dovrà essere rimborsato all'Ente da parte dell'appaltatore in quanto già valorizzato nell'ambito dell'importo complessivo del servizio; rimane a carico dell'appaltatore l'onere relativo all'IRAP così come sono a suo carico tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti dal D.Lgs. 81/2008.
 9. Nel caso di assenza, temporanea o definitiva, del personale del C.S.S.M. – così come per il proprio personale – l'appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione con risorse umane in possesso dei prescritti requisiti, al fine di garantire l'ottimale svolgimento del servizio.

ART.18 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DI TUTTI I LOCALI ED AREE PERTINENZIALI

1. L'appaltatore, nell'ambito della gestione complessiva del presidio residenziale, dovrà provvedere a garantire la pulizia, ordinaria e straordinaria di tutti gli ambienti, inclusi i locali cucina e dispensa, ivi comprese le aree pertinenziali.
2. La pulizia, sanificazione e disinfezione dovrà essere assicurata quotidianamente e risultare conforme agli standard di sicurezza e di igiene richiesti dalla normativa vigente, anche sopravvenuta nel corso dell'esecuzione dell'appalto. Dovrà essere effettuata in orari tali da non disturbare la quiete degli ospiti o arrecare incomodo e disagi agli operatori addetti alle altre attività connesse al funzionamento della struttura, al fine di garantire la maggior efficacia del servizio.
3. L'appaltatore sarà responsabile dell'uso, immagazzinamento e deposito dei prodotti adoperati per la pulizia che dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza.
4. Lo svolgimento delle prestazioni di pulizia ordinaria e straordinaria di tutti gli ambienti, deve tener conto almeno dello schema sotto riportato che riguarda la frequenza delle varie operazioni e la specificità delle stesse, finalizzate ad assicurare l'adeguata igiene ambientale:
 - due volte al giorno:
 - servizi igienici, atri, ingressi, corridoi, scale, ascensore, sala da pranzo, cucina e dispensa
 - una volta al dì:
 - camere da letto, soggiorni, laboratori e locali adibiti alle attività, infermeria, lavanderia e spogliatoi del personale
 - cadenza settimanale:
 - ufficio, balconi e terrazzi, spazi antistanti la struttura
 - lavaggio a fondo con disinfezione dei pavimenti delle camere degli ospiti, di tutti i locali comuni e del magazzino
 - cadenza quindicinale:
 - pulizia *approfondita* dei servizi igienici con lavaggio e disinfezione di sanitari, piastrelle, porte
 - cadenza mensile:

- pulizia *approfondita* di vetri, infissi e apparecchi illuminanti, sia delle camere degli ospiti, che di tutti i locali comuni, della cappa, piani di lavoro, mobili, rubinetti, vetri, porte, piastrelle del locale cucina e dispensa.
 - deragnatura di pareti e soffitti di tutti i locali
 - al bisogno:
 - spalatura neve, derattizzazione, disinfezione e deblattizzazione, da eseguire nei locali di pertinenza interni e nelle aree esterne.
5. All'inizio del servizio, l'appaltatore è tenuto a provvedere alla pulizia a fondo di tutti i locali dell'edificio, nonché alla lavatura di tutti i vetri, accessori, pareti, piastrelle e servizi igienici.
 6. Le attrezzature per le pulizie, i materiali monouso in dotazione al personale, i sacchi per i rifiuti, i sacchi per la biancheria, i detersivi, in disinfettanti ecc..., saranno forniti dall'appaltatore senza ulteriori costi aggiuntivi. I prodotti utilizzati dovranno essere preferibilmente classificati come non pericolosi per la salute e comunque non classificati come cancerogeni, mutageni, tossici, sensibilizzanti, nocivi. L'appaltatore dovrà indicare dettagliatamente i prodotti utilizzati che costituiranno elemento premiante qualora conformi all'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).
 7. Nell'esecuzione degli interventi di pulizia, si dovranno utilizzare attrezzature e prodotti non inquinanti di provata validità e affidabilità, prevedere un conveniente ricambio delle acque di pulizia e adottare sistemi ad umido per la rimozione della polvere e sporcizia.
 8. L'appaltatore dovrà fornire l'elenco, la descrizione e le schede tecniche di sicurezza delle attrezzature, macchinari ed utensili utilizzati per l'esecuzione del servizio, nonché l'elenco e le schede tecniche di sicurezza dei materiali di consumo ove risultino la composizione degli stessi e la loro conformità alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 19 - SERVIZIO DI LAVANDERIA E GUARDAROBA

1. L'appaltatore deve provvedere all'espletamento del servizio di lavanderia, stireria e guardaroba che comprende:
 - il lavaggio routinario, con asciugatura e stiratura, della biancheria piana (a titolo esemplificativo: lenzuola, federe, coprimaterassi, traverse, copriletti, tovaglie, tovaglioli e asciugamani) e degli effetti personali degli ospiti e di quant'altro utilizzato all'interno del presidio;
 - rifacimento quotidiano dei letti degli ospiti e cambio della biancheria piana, almeno settimanalmente e ogni qualvolta si renda necessario;
 - cambio, almeno a giorni alterni, e lavaggio della biancheria da tavola e da cucina;
 - il lavaggio di coperte e cuscini, a cadenza almeno stagionale e ogni qualvolta si renda necessario;
 - lavaggio e stiratura della biancheria e del vestiario degli ospiti;
 - tenuta del vestiario dell'ospite, compresa la cura dell'abbigliamento personale relativo al cambio di stagione;
 - interventi di accomodo della biancheria personale degli ospiti.
2. Gli interventi di lavanderia e le operazioni connesse, dovranno essere eseguite a regola d'arte utilizzando prodotti di prima qualità, a norma con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008, rischio chimico e biologico) ed in materia di tutela ambientale. I prodotti utilizzati dovranno essere preferibilmente classificati come non pericolosi per la salute e comunque non classificati come cancerogeni, mutageni, tossici, sensibilizzanti, nocivi.
3. L'appaltatore dovrà indicare dettagliatamente i prodotti utilizzati che costituiranno elemento premiante qualora conformi all'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).

4. Particolare cura dovrà essere attribuita al corretto trattamento dei capi personali degli ospiti, essendo sconsigliati metodi di lavaggio a carattere massivo ed industriale per l'elevato rischio di deterioramento degli indumenti, con conseguente obbligo di immediata sostituzione degli stessi con capi nuovi, di analoga qualità.
5. L'appaltatore dovrà provvedere alla fornitura e alla sostituzione della biancheria piana (lenzuola, federe, coperte, coprimaterassi, asciugamani...), nonché alla sostituzione di cuscini e materassi.
6. La biancheria sporca dovrà essere ritirata almeno con cadenza tri-settimanale. Sono a carico dell'appaltatore tutte le operazioni di ritiro e consegna della biancheria e la corretta gestione di tali operazioni.
7. La struttura non dispone di locali adeguati allo svolgimento del servizio di lavanderia/stireria pertanto lo stesso andrà gestito all'esterno della struttura con le modalità che saranno individuate dall'appaltatore e specificate nel progetto di servizio.

ART. 20 - TRASPORTI ED ACCOMPAGNAMENTI

1. L'appaltatore deve fornirsi di adeguati mezzi di trasporto (almeno un pulmino 9 posti attrezzato ed un'autovettura) per effettuare gli accompagnamenti degli ospiti da e per la propria abitazione, per la partecipazione ad attività comuni, per l'accesso a servizi diurni, se previsti nel progetto individuale, nonché per l'accesso a strutture sanitarie per le quali non sia necessario il trasporto in ambulanza, e per ogni iniziativa che comporti la necessità di viaggi/spostamenti.
2. Detto trasporto dovrà essere garantito utilizzando personale non inserito nei regolari turni di lavoro.

ART. 21 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

1. Competono all'appaltatore gli interventi di manutenzione ordinaria della struttura, funzionali all'adeguata esecuzione del servizio.
2. Sono considerate quali opere di manutenzione a carico dell'appaltatore, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - finiture esterne: riparazione degli infissi, dei serramenti, dei portoni, dei cancelli, delle serrande, senza alterarne le caratteristiche quali sagome, colori, disegno e dimensioni, riparazione delle terrazze e relative ringhiere o parapetti;
 - finiture interne: riparazione avvolgibili, riparazione porte interne, sostituzione o riparazione serrature, sostituzione punti luce, riparazione elettrodomestici;
 - tinteggiatura di tutti i locali interni della struttura, da effettuarsi almeno ogni tre anni (la scelta del colore e le modalità di esecuzione del servizio dovranno essere concordate con il Consorzio);
 - manutenzione degli impianti elettrico, idraulico e di riscaldamento;
3. E' fatto obbligo all'appaltatore di verificare periodicamente le condizioni dell'immobile, degli impianti, delle attrezzature, degli arredi e di ogni altro bene mobile afferente alla struttura, al fine di una tempestiva rilevazione delle situazioni che potrebbero cagionare danni a persone o a cose. Ove vengano rilevate situazioni potenzialmente foriere di pericolo/rischio, è fatto obbligo all'appaltatore di intervenire prontamente per fronteggiare il pericolo evidenziato, dandone comunicazione al Consorzio.
4. Ogni altra riparazione che si renderà necessaria per il ripristino della condizione esistente, dovrà essere eseguita correttamente e nei tempi ritenuti convenienti. E' altresì a carico

dell'appaltatore la sostituzione delle attrezzature e degli arredi che risultino non più riparabili. In tal caso dovrà esserne data comunicazione tempestiva al C.S.S.M.; le nuove attrezzature saranno inventariate al Consorzio stesso e automaticamente resteranno di sua proprietà alla scadenza del contratto.

5. L'appaltatore dovrà curare, utilizzando proprie attrezzature e materiale, la manutenzione dell'area verde di pertinenza, antistante la struttura.
6. L'appaltatore ha l'obbligo di:
 - individuare e nominare a proprie spese il terzo responsabile degli impianti termici ai sensi del DPR 412/93 e s.m.i. e darne comunicazione al Consorzio;
 - richiedere all'ente competente le visite/controlli periodici previsti per legge per gli impianti (manutenzione ascensore, impianti elettrici, etc....)
 - effettuare i controlli e la manutenzione dei dispositivi antincendio;
 - garantire la manutenzione ordinaria degli impianti termici, il controllo giornaliero degli stessi finalizzato ad assicurare una temperatura adeguata ai bisogni degli ospiti;
 - provvedere alla manutenzione e controllo dell'impianto anti-legionella, compreso il consumo dei prodotti chimici.
7. Nell'ambito delle spese riconosciute dall'ente appaltante per la manutenzione ordinaria, l'appaltatore è tenuto a provvedere, annualmente e senza oneri aggiuntivi, alla definizione di un piano di miglioramento degli arredi, al fine di garantire un confort abitativo e rendere accogliente l'ambiente di vita per gli ospiti. Il piano di migliorie proposto in sede di redazione del progetto, costituirà elemento di valutazione in relazione all'entità, alla qualità, compresa la conformità alla normativa CE, dell'offerta presentata.
8. E' facoltà del Consorzio verificare l'esatta esecuzione delle opere manutentive e, in caso di inadempimento, disporre l'esecuzione mediante ordine di servizio. Il Consorzio si riserva parimenti, in caso di non osservanza degli ordini di servizio disposti, di provvedere in via sostitutiva all'esecuzione delle predette opere, addebitando al soggetto appaltatore il relativo onere mediante ritenzione sulle prime fatture da liquidare. Inoltre il soggetto appaltatore trasmetterà al Consorzio, con periodicità annuale, un rendiconto di tutti gli interventi manutentivi effettuati nell'anno.

ART. 22 - SOGGIORNO VACANZA PER GLI OSPITI

1. L'appaltatore dovrà inoltre garantire, con oneri a proprio carico, l'organizzazione di un soggiorno di vacanza all'anno, di almeno 8 giorni, in contesti non riservati esclusivamente a persone disabili, con possibilità di inserire - in regime di collaborazione con il C.S.S.M. - anche utenti esterni seguiti dai servizi sociali e sanitari, su richiesta del Consorzio stesso.
2. L'appaltatore potrà, nell'ambito del progetto, proporre l'organizzazione di ulteriori iniziative socializzanti, esterne alla struttura, che favoriscano l'integrazione e il benessere degli ospiti e che saranno oggetto di valutazione premiale.

ART. 23 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Appaltatore i costi relativi a:
 - personale di assistenza, educativo, infermieristico, medico, riabilitativo, personale addetto a tutti i servizi generali, il responsabile del presidio, l'eventuale personale da impiegare per attività di animazione e supporto;
 - formazione, informazione, addestramento professionale e aggiornamento del personale, supervisione;
 - prestazioni assistenziali in occasione di ricovero ospedaliero degli ospiti, se richiesto;

- trasporto con mezzi dell'appaltatore e accompagnamento degli utenti per le attività, l'accesso da e per la propria abitazione, per le visite domiciliari, le visite specialistiche, gli esami di laboratorio e diagnostici presso i Presidi Sanitari, l'accesso ai centri diurni quando previsto nel progetto individuale;
- materiale didattico e di consumo necessario per le attività, compreso il materiale per l'igiene e la pulizia personale dell'ospite
- attrezzature e materiale sanitario di base per l'infermeria, nonché gli ausili utili sia a migliorare la qualità di vita degli ospiti, non forniti individualmente dal SSN, sia ad agevolare il personale nelle operazioni di movimentazione dei carichi;
- biancheria piana, tovagliato, materiale e attrezzature per la pulizia dei locali;
- gestione del servizio di ristorazione, con l'impiego anche di un'unità di personale di cucina dipendente del CSSM, fornitura generi alimentari, stoviglie, pentolame, carrelli e quant'altro necessario alla somministrazione dei pasti;
- strumenti di protezione degli operatori;
- fornitura e installazione di complementi di arredo, di tendaggi interni e da sole, delle attrezzature e loro manutenzione/sostituzione in caso di imperizia o di negligenza nell'utilizzo da parte del personale del soggetto appaltatore;
- pulizia sia ordinaria che straordinaria di tutti i locali, compresa l'area esterna;
- raccolta differenziata dei rifiuti prodotti ed il loro smaltimento e la gestione dei rifiuti sanitari pericolosi secondo le modalità concordate con l'ASL;
- interventi di manutenzione di tutti i locali interni del presidio, degli spazi esterni e dell'area verde circostante, compresa la sostituzione, a cadenza annuale, degli arredi di un locale dello stabile;
- interventi necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti esistenti, controllo e manutenzione dei dispositivi antincendio, manutenzione e controllo dell'impianto anti-legionella compreso il consumo dei prodotti chimici;
- eventuale derattizzazione e disinfestazione secondo necessità;
- utenze (luce, gas, telefono), imposte, tasse e canoni derivanti dall'assunzione del servizio (a titolo solo esemplificativo e non esaustivo: tassa rifiuti, canone TV, ecc...), fatto salvo diversi accordi integrativi nel corso dell'appalto;
- assunzione di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;
- assunzione di tutti gli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro
- assunzione di tutti gli obblighi previsti dalle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti;
- coperture assicurative relative agli operatori, agli utenti, ai terzi, ai beni, ai mezzi di trasporto, allo stabile compresa l'assicurazione per gli incendi;
- ogni altra spesa direttamente collegata alla gestione dei servizi;
- mantenimento dei requisiti necessari e dichiarati dall'ente titolare per autorizzazione al funzionamento e accreditamento.

ART. 24 - ONERI A CARICO DEL CONSORZIO

1. Il C.S.S.M. è titolare dell'autorizzazione al funzionamento e accreditamento del presidio e, in quanto tale, si riserva lo svolgimento delle funzioni di indirizzo, nonché di controllo e monitoraggio in merito all'organizzazione e alle modalità di realizzazione dello stesso.

2. Il Consorzio inoltre:

- mantiene i rapporti con l'A.S.L. per quanto attiene le ammissioni, dimissioni degli ospiti, nonché le modifiche dei progetti individuali autorizzati dall'U.M.V.D.;
- gestisce i rapporti con le famiglie, mediante il proprio personale, rispetto ai progetti di inserimento e dimissione degli utenti, nonché alla determinazione e riscossione della quota di compartecipazione al servizio;
- mantiene la gestione giuridica ed economica di n. 1 unità del personale di cucina, posta in distacco funzionale presso l'aggiudicatario la cui spesa, rientrante fra le spese del personale, verrà rimborsata annualmente al Consorzio;
- mantiene la manutenzione straordinaria dello stabile, salvo quanto in precedenza stabilito dal presente capitolato; le modalità per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria verranno definite dal C.S.S.M. in accordo con il Comune di Bastia Mondovì, proprietario dell'edificio. In caso si renda necessaria la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento dell'uso degli spazi e per l'adeguamento del presidio R.A.F., l'appaltatore dovrà, per quanto di sua competenza, porre in essere tutte le misure atte a favorire ed agevolare la realizzazione di tali interventi, autorizzando e tollerando l'esecuzione degli stessi, rinunciando, da subito, a qualsiasi pretesa e/o indennizzo.

ART. 25 - RAPPORTI TRA C.S.S.M. E APPALTATORE

1. L'appaltatore dovrà garantire la più ampia collaborazione funzionale in merito alle prestazioni erogate ed essere a disposizione del Consorzio per:
 - la risoluzione di eventuali problemi di vario genere che dovessero sorgere nell'espletamento del servizio;
 - la verifica dell'attività attraverso riunioni periodiche con i responsabili dei servizi del Consorzio e dell'ASL;
 - la comunicazione di tutte le informazioni inerenti gli utenti ed il servizio espletato.
2. Il C.S.S.M. provvederà a nominare il direttore dell'esecuzione del contratto, anche in figura diversa dal RUP, cui saranno assegnati compiti di controllo circa l'andamento del servizio in linea con l'art.111, comma 2 del codice degli appalti.
3. Qualora da controllo ispettivo a cura dei competenti responsabili risultassero deficienze, verrà data formale comunicazione all'appaltatore affinché provveda ad eliminare le inadempienze riscontrate.

ART. 26 - CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO E REPORTISTICA

1. I corrispettivi dovuti all'appaltatore da parte del Consorzio per la prestazione del servizio di cui al presente capitolato, saranno stabiliti sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara che dovrà essere formulata secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante ed allegato al bando di gara
2. In sede di gara l'aggiudicatario dovrà altresì formulare la propria offerta economica per i servizi complementari ricompresi nell'ambito del progetto generale, ma non oggetto di immediato affidamento.
3. I corrispettivi dovuti all'appaltatore per la gestione del servizio RAF, sono riferiti ai 20 posti di residenzialità (i 2 posti di sollievo si intendono ricompresi nel canone annuo determinato e pertanto non sarà riconosciuto alcun onere aggiuntivo) e si intendono onnicomprensivi.
4. Il corrispettivo annuo verrà liquidato in 12 rate mensili posticipate. Le prime undici rate saranno commisurate al 90% del canone mensile, mentre la dodicesima rata verrà corrisposta

a saldo, tenendo conto delle effettive presenze degli ospiti e della riduzione della retta giornaliera del 30% a partire dal sedicesimo giorno di assenza. La rata a saldo conguaglierà altresì la ritenuta dello 0,5% di cui all'articolo 30, comma 5 bis del codice contratti pubblici, al netto delle ritenute sul periodo complessivo.

5. E' fatto espresso divieto all'appaltatore di porre a carico dell'utente spese di qualsiasi tipo connesse con le necessita personali (es: prodotti per igiene e la cura della persona...), comprese quelle di abbigliamento; pertanto, se l'abbigliamento e il materiale necessario al soddisfacimento delle necessità individuali non viene fornito dalla famiglia/tutore, dovrà provvedere a sue spese direttamente l'appaltatore.
6. La contribuzione da parte dell'utente al costo del servizio è stabilita dal C.S.S.M. con propri atti ed è di sua esclusiva pertinenza.
7. Eventuali incrementi tariffari per singoli utenti o intensità assistenziali differenziate per particolari tipologie di utenza, potranno essere riconosciute sulla base di specifico progetto individuale autorizzato dalla competente UMVD.
8. I pagamenti saranno effettuati a base mensile posticipata, dopo emissione di regolare fattura elettronica da parte dell'appaltatore e regolare ricevimento della stessa, nei termini che saranno definiti tra le Parti in sede di contratto.
9. Ogni fattura potrà essere pagata solo nel caso in cui il DURC – documento unico regolarità contributiva – non attesti irregolarità contributiva. In questo ultimo caso il termine di pagamento sarà sospeso fino alla regolarizzazione del DURC.
10. L'ultima fattura, costituente la rata di saldo, sarà posta in pagamento dopo avere accertato la regolare esecuzione dei servizi, l'assenza di contestazioni e la regolarità contributiva.
11. Eventuali ritardi nei pagamenti dovuti a cause indipendenti dalla sfera di controllo della Stazione, non daranno diritto all'appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto.
12. Ai sensi della Legge 136/2010 i pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato appositamente comunicato dall'appaltatore e riporteranno il codice CIG che identifica la procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
13. L'appaltatore dovrà produrre, obbligatoriamente e congiuntamente alla fattura:
mensilmente:
 - la rilevazione quotidiana delle presenze degli ospiti;
 - i tabulati relativi alla rilevazione quotidiana delle presenze del personale impiegato per l'esecuzione del presente servizioannualmente, entro e non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo:
 - la rendicontazione delle spese sostenute per anno solare, dettagliate nelle seguenti voci:
 - personale socio-assistenziale ed educativo, compreso il responsabile di struttura ed eventuale personale di animazione
 - personale sanitario
 - personale addetto alla cucina
 - personale addetto alla pulizia
 - personale addetto alla lavanderia e guardaroba
 - utenze e abbonamenti (luce, acqua, gas, riscaldamento, tassa rifiuti, canone RAI, etc...)
 - acquisti (generi alimentari, materiale e attrezzature per le attività, per gli ospiti e per la pulizia..)
 - manutenzioni, compresa la spesa inerente la sostituzione degli arredi di un locale individuato annualmente
 - assicurazioni (distinguendo quelle per il personale da quelle per l'immobile e per gli ospiti)
 - trasporto (personale impiegato, chilometraggio)
 - varie.

14. Dal momento che il pagamento del corrispettivo avviene anche con fondi erogati da enti terzi, l'appaltatore riconosce che al Consorzio non sono addebitabili ritardi nel pagamento.

ART. 27 - CARTA DEI SERVIZI RESI DALL'APPALTATORE

1. L'appaltatore, sulla base delle indicazioni contenute nel presente capitolato, nonché nel progetto presentato in sede di gara, dovrà procedere, entro tre mesi dall'avvio del servizio, alla predisposizione di un'apposita "Carta dei Servizi" recante le modalità di misurazione oggettiva della qualità delle prestazioni rese all'utenza, nonché le modalità di raccordo/comunicazione con le famiglie.
2. La Carta dei Servizi dovrà essere presentata al Consorzio per l'esame e l'approvazione.
3. A seguito dell'approvazione, la Carta dei Servizi diverrà vincolante per l'appaltatore, anche ai fini dei controlli e dell'applicazione delle penalità.

ART. 28 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

1. L'appaltatore dovrà adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., rimanendo unico ed esclusivo responsabile anche nei confronti dei soggetti terzi.
2. L'appaltatore dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.
3. L'appaltatore dovrà garantire che tutto il personale addetto alla commessa sia stato adeguatamente formato, informato e addestrato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.
4. L'appaltatore solleva e mantiene espressamente indenne il Consorzio da qualsivoglia responsabilità in merito, di qualsiasi tipo, anche nei confronti dei terzi e/o degli stessi lavoratori.

ART. 29 - RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI

1. L'appaltatore è responsabile, in via esclusiva ed incondizionata, per tutte le conseguenze dannose che possano derivare, anche in via meramente occasionale, dall'esecuzione del contratto.
2. A tal fine l'appaltatore è obbligato a prestare, con oneri a proprio carico, le seguenti coperture assicurative:
 - a. assicurazione del proprio personale, occupato nell'espletamento del servizio;
 - b. responsabilità civile in casi di infortuni e in caso di danni arrecati a terzi, a persone, animali e alle cose in genere, con massimale minimo di € 5.000.000,00 per sinistro con i seguenti sottolimiti:
 - Danni a cose: massimale € 5.000.000,00
 - Danni a persone: massimale € 5.000.000,00
 - c. Polizza R.C.O. con i seguenti limiti massimale di almeno € 3.000.000,00 e sottolimiti di € 1.500.000,00 per ogni singolo prestatore d'opera;
 - d. Assicurazione incendio della struttura di Bastia per un valore non inferiore ad euro 1.100.000,00;
3. Tutte le sopraelencate coperture assicurative dovranno essere presentate alla Stazione Appaltante prima dell'avvio del servizio e mantenute valide per l'intera la durata del contratto.

4. Il Consorzio è esonerato dalle responsabilità che si riferiscono alla gestione del servizio e da eventuali danni che gli operatori dell'appaltatore dovessero arrecare o che, comunque, nell'esecuzione del servizio o per cause a questo inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o cosa.
5. Le Parti convengono che la Stazione Appaltante resta assolutamente estranea rispetto ad eventuali responsabilità circa infortuni o danni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto di appalto. L'appaltatore, in ogni caso, si impegna espressamente a manlevare ed a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa risarcitoria per fatti dipendenti o connessi all'esecuzione dell'appalto. Il mancato rispetto dell'onere di manleva costituirà motivo di risoluzione di diritto del contratto e di escussione della cauzione definitiva.

ART. 30 - VERIFICHE, VIGILANZA E CONTROLLI

1. Il C.S.S.M. verificherà l'attività dell'appaltatore attraverso:
 - riunioni tra il legale rappresentante dell'appaltatore e il responsabile coordinatore dei servizi, il direttore dell'esecuzione del C.S.S.M. al fine di valutare il rispetto di quanto previsto dal presente capitolato
 - sopralluoghi volti a verificare la rispondenza dell'attività e dell'organizzazione rispetto ai contenuti del presente capitolato
 - verifica del rispetto delle norme contrattuali quali le assicurazioni, gli oneri contributivi, le dichiarazioni e certificazioni richieste
 - strumenti di valutazione da sottoporre alle famiglie, alle associazioni di categoria, e agli altri servizi coinvolti nel progetto (es.: questionari e foglio reclamo).
2. Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, la Stazione Appaltante ha il potere di applicare nei confronti dell'appaltatore penali da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 2.500,00. Tali sanzioni verranno commisurate in base alla gravità dell'inadempimento.
3. La penale verrà inflitta con lettera motivata, previa comunicazione alla appaltatore dei rilievi, con invito a produrre, entro 10 giorni, eventuali controdeduzioni.
4. L'importo delle penali sarà trattenuto in sede di liquidazione del compenso o sull'importo della cauzione definitiva. In caso di recidiva nel corso dell'esecuzione del contratto le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione di una penale doppia oppure la risoluzione del contratto nel caso di applicazione di tre penali nel corso del medesimo anno.
5. Qualora venga accertato l'inadeguato svolgimento dei servizi, la Stazione Appaltante provvederà a inoltrare all'appaltatore formale contestazione scritta con invito alla risoluzione dell'inadempienza entro e non oltre tre giorni lavorativi. La stazione appaltante ha altresì la facoltà di richiedere all'appaltatore una serie di interventi correttivi che dovranno essere resi entro il termine perentorio fissato dal Consorzio in relazione alle esigenze espresse dal caso concreto. Tali prestazioni non daranno luogo ad alcun compenso in quanto fornite per sopperire a negligenze nell'espletamento dei servizi.

ART. 31 – ULTERIORI SERVIZI COMPLEMENTARI SEMIRESIDENZIALI E RELATIVO VALORE ECONOMICO

1. Nell’ambito del progetto di gestione il C.S.S.M. si riserva la facoltà di richiedere lo svolgimento di servizi complementari alle prestazioni offerte all’interno della struttura residenziale, da realizzarsi all’interno dei presidi semiresidenziali per disabili gestiti dal CSSM, siti nei Comuni di Mondovì, Dogliani e Villanova Mondovì.
2. Trattasi di servizi che dovranno essere svolti solo qualora si verificano le condizioni di tipo economico-finanziario, nonché gli indirizzi programmatici che consentano la messa in atto di progetti specifici nel settore della disabilità.
3. I servizi complementari saranno affidati sulla base dei prezzi orari proposti in sede di gara e saranno contenuti nel valore massimo pari a 1/3 dell’importo del contratto principale.
4. L’ente appaltante potrà richiedere all’appaltatore la fornitura di servizi educativi, assistenziali e sanitari, all’interno dei centri diurni, per ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa (deliberazione giunta regione Piemonte 230/97) inerente gli standard organizzativo-gestionali dei presidi per disabili, secondo lo schema di seguito riportato:

SERVIZIO	FABBISOGNO ORE ANNUE COMPLESSIVE PER I TRE CENTRI DIURNI	COSTO ORARIO ONNICOMPRESIVO A BASE DI GARA (I.V.A. ESCLUSA)
Infermieristico	900	€ 24,17
Riabilitativo	900	€ 24,17
Sanitario (es: servizio supporto psicologico)	700	€ 39,06
Educativo	5184	€ 23,07
Assistenziale	1692	€ 21,18
Animativo e di supporto	500	€ 23,78
Attività di laboratorio	500	€ 38,50

5. La distribuzione delle ore indicate potrà essere modificata sulla base dei bisogni rilevati e la suddivisione degli importi all’interno dei servizi è meramente indicativa; potrà essere pertanto variata la distribuzione degli importi sopraindicati in base alle necessità emerse.
6. Le figure sanitarie, educative ed assistenziali, nonché l’eventuale personale tecnico e di animazione, dovrà raccordarsi e collaborare con gli operatori di ogni centro diurno al fine di garantire un servizio globale, coordinato ed adeguato ai bisogni dell’utenza.
7. L’appaltatore verrà remunerato “a misura” sulla base delle ore effettivamente erogate all’interno dei centri diurni dalle diverse figure professionali; dovrà produrre, obbligatoriamente e congiuntamente alla fattura, la tabella mensile relativa alle ore rese dal personale impiegato per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente articolo, diversificate per figure professionali e per ogni centro diurno.